

AVVISO PUBBLICO
PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI A VALERE SUL FONDO PER
LE PERIFERIE INCLUSIVE

Articolo 1

Finalità dell'Avviso

1. Il presente avviso è pubblicato in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 maggio 2023, recante la disciplina della procedura di accesso ai finanziamenti a valere sul Fondo per le periferie inclusive, di cui all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
2. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento di Programmi di intervento, articolati in progetti, che, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono finalizzati a:
 - a) migliorare la condizione e la qualità della vita di persone con disabilità e delle loro famiglie, in particolare per accrescere le opportunità di inclusione sociale e rafforzare il livello di autonomia di coloro che sono in condizione o a rischio di isolamento e fragilità sociale;
 - b) migliorare la qualità, accessibilità e integrazione dei servizi presenti nelle aree periferiche per accrescere l'inclusività del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di tutta la comunità nel rafforzamento della cultura della piena partecipazione e delle pari opportunità delle persone con disabilità.

Articolo 2

Risorse finanziarie programmate

1. Alla realizzazione dei progetti di cui all'articolo 1 è destinato un finanziamento per l'anno 2023 pari a complessivi euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00), a valere nei limiti delle risorse presenti nel capitolo di spesa n. 844 «Fondo per le periferie inclusive» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023 della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Articolo 3

Soggetti proponenti e partenariato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 362, della legge n. 197 del 2022, sono beneficiari del Fondo i comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti. Nel rispetto di tale criterio sono ammessi a presentare domanda di finanziamento i comuni di Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo, Genova, Bologna, Firenze, Bari e Catania.
2. Ai fini dell'accesso al Fondo, i comuni di cui al comma 1 presentano un Programma di intervento (d'ora innanzi «Programma») che può essere articolato in uno o più progetti, prioritariamente definiti all'esito di un procedimento di co-programmazione e coprogettazione ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Le proposte progettuali, presentate dai soggetti proponenti di cui al comma 1, prevedono la formale adesione in partenariato di enti attuatori pubblici e enti privati, privilegiando le forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore. Il comune proponente, che assume il ruolo di coordinatore del partenariato, rimane ad ogni fine l'unico referente e soggetto responsabile della corretta realizzazione del Programma.

Articolo 4

Durata e contenuto degli interventi promossi attraverso il Programma

1. Il Programma ha ad oggetto interventi diretti a promuovere l'inclusione sociale delle persone con disabilità in attuazione della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità, contrastando, al contempo, i fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche urbane delle grandi città, in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 2, i Programmi dovranno essere volti a generare relazioni, occasioni e contesti che restituiscano protagonismo partecipativo ai residenti e che creino i presupposti per l'inclusione di tutti, partendo dalle persone con disabilità, rendendole promotrici di luoghi e ambienti inclusivi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, i progetti in cui si articola il Programma potranno riguardare i seguenti ambiti:
 - sviluppo delle competenze lavorative, anche mediante servizi di laboratorio, percorsi formativi e di apprendimento, finalizzati a prevenire e contrastare la povertà educativa e a creare occasioni di inclusione sociale e lavorativa;

- attività socioeducative, finalizzate a creare opportunità di partecipazione attiva alla vita economica, sociale e culturale del territorio di riferimento;
 - contrasto dei fenomeni di marginalizzazione, anche attraverso l'individuazione di spazi per aggregazione spontanea e organizzata per prevenire e ridurre l'isolamento dei cittadini, e in particolare delle persone con disabilità, in condizione di fragilità sociale ed economica;
 - inclusione sportiva e ricreativa;
 - iniziative di *peer support* e *peer counselling* per le persone con disabilità e le loro famiglie.
3. Il Programma si articola in uno o più progetti che abbiano durata compresa tra 18 e 24 mesi.
 4. I comuni individuano l'area o le aree periferiche in cui si realizza il Programma sulla base delle problematiche e dei bisogni che caratterizzano l'area urbana interessata, facendo riferimento alle aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi.
 5. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi in corso di esecuzione o già terminati ovvero già finanziati alla data di efficacia del presente decreto. È consentita la presentazione di progetti che prevedano metodologie o servizi già sperimentati in altre iniziative.
 6. Sono esclusi dal finanziamento i progetti o gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con altri finanziamenti statali.

Articolo 5

Termini e modalità di presentazione delle domande di finanziamento

1. I comuni di cui all'articolo 3, comma 1, dovranno presentare le domande di finanziamento, a pena di irricevibilità, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, sezione "Avvisi e Bandi", nonché nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it. Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il suddetto termine.
2. La domanda di finanziamento (Modello 1) - unitamente alla modulistica elencata al comma 4 - dovrà essere trasmessa in via esclusivamente telematica e in formato accessibile all'indirizzo PEC ufficio.disabilita@pec.governo.it.

3. La domanda di finanziamento e gli allegati sono firmati digitalmente dal legale rappresentante del comune proponente o dal suo delegato.
4. Ciascuna domanda di finanziamento reca, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del programma (Modello 2), contenente:

- 1) l'individuazione e l'analisi dei bisogni, dei destinatari e delle modalità di coinvolgimento degli stessi, anche in relazione agli interventi già attivi nelle aree territoriali di riferimento;
- 2) la descrizione degli obiettivi del Programma e degli interventi in cui si struttura e della sua rilevanza rispetto alla finalità del Fondo di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e il miglioramento del loro livello di autonomia possibile;
- 3) la definizione dei risultati attesi, con particolare riferimento all'inclusione sociale delle persone con disabilità nelle periferie e alla promozione della loro autonomia, anche in coerenza con gli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile;
- 4) la descrizione delle fasi in cui si articola la realizzazione del Programma, unitamente al relativo cronoprogramma;
- 5) l'individuazione degli interventi e delle misure da attuare nell'ambito di ciascuna fase;
- 6) la durata;
- 7) la composizione del partenariato e le modalità di coordinamento e gestione del Programma;
- 8) l'individuazione dell'area o delle aree periferiche interessate dal Programma e la descrizione delle problematiche, dei bisogni e delle specificità che la caratterizzano;
- 9) la stima delle persone con disabilità residenti nell'area o nelle aree periferiche individuate, alle quali si rivolge potenzialmente il Programma;
- 10) l'ammontare del contributo pubblico richiesto e del cofinanziamento;

b) quadro economico (Modello 3) in cui si articola il Programma contenente:

- 1) l'indicazione del costo complessivo del Programma, come somma dei costi dei singoli progetti che lo compongono;
- 2) il dettaglio delle singole voci di costo secondo lo schema previsto Modello 3-*bis*);

- 3) l'ammontare del cofinanziamento;
 - 4) la quantificazione del contributo pubblico richiesto a valere sulle risorse del Fondo.
5. Alla domanda di finanziamento dovranno altresì essere allegati:
- a) dichiarazione** (Modello 4) resa ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 - in capo al firmatario i poteri alla sottoscrizione della domanda di ammissione al finanziamento e dei documenti a corredo della stessa;
 - che l'iniziativa non è stata, né sarà, finanziata con il ricorso ad altri contributi statali, né che saranno presentati a fini di rendicontazione titoli di spesa oggetto di contribuzione a valere di altri fondi pubblici;
 - di essere informato/a, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 - b) copia dell'accordo o altro genere di atto**, anche relativo all'esito, qualora effettuato, del procedimento di co-programmazione e/o di co-progettazione finalizzato alla definizione del partenariato con enti del terzo settore; nel caso in cui il procedimento non fosse concluso al momento della presentazione della domanda, essa conterrà una esplicita riserva di comunicare successivamente il o i partner che compongono il partenariato.
6. Il presente Avviso ed i relativi allegati, ivi compresa la modulistica richiamata, saranno resi disponibili sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it sezione "Bandi e Avvisi", nella apposita sezione "Amministrazione Trasparente - Criteri e modalità per la concessione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" nonché nella sezione "Pubblicità legale" della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it.

Articolo 6

Determinazione del contributo e cofinanziamento

1. Le risorse di cui all'articolo 2 sono ripartite secondo le modalità stabilite dal decreto del 26 maggio 2023 e dalla tabella A allegata anche al presente Avviso (Allegato 1). In particolare:
 - a) nel limite di 6 milioni di euro, assegnando una quota fissa a ciascun comune titolare di Programma ammesso a finanziamento. La quota fissa

è calcolata suddividendo l'importo di cui alla presente lettera per il numero dei comuni titolari di programmi ammessi a finanziamento;

b) nel limite di 4 milioni di euro, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune titolare di Programma ammesso a finanziamento, calcolata sulla base della rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica al 1° gennaio 2022.

2. È prevista, in ogni caso, la possibilità di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari. A tal fine le risorse destinate ai comuni che non accedono, in tutto o in parte, ai contributi previsti rimangono nella disponibilità del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità che procede alla relativa riassegnazione ai restanti comuni titolari di Programmi ammessi a finanziamento.
3. Non può essere concesso né richiesto un contributo di importo superiore alla dotazione finanziaria massima assegnata al comune. Tale contributo coprirà non più del 90 per cento del costo complessivo del Programma come definito all'articolo 5, comma 4, lettera b), n. 1. La quota restante, non inferiore al 10 per cento del costo complessivo del Programma stesso, è assicurata dal cofinanziamento, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione dagli stessi comuni per la realizzazione degli interventi previsti.

Articolo 7

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili i seguenti costi diretti:

A) costi diretti per il personale a copertura dei costi relativi alle risorse umane coinvolte dal comune proponente e dai partner nella realizzazione del Programma, anche per le attività di coordinamento e di progettazione, attraverso contratti di lavoro, collaborazioni o incarichi professionali; i costi di personale a copertura delle attività di coordinamento non possono superare il 10 % del costo totale del progetto; eventuali costi per il personale a copertura delle attività di progettazione e preparazione della domanda di finanziamento non possono superare euro 15.000.

B) costi per le indennità di partecipazione alle attività, versate ai destinatari;

C) costi diretti sostenuti per l'acquisto o la fornitura di servizi o per l'acquisto o il noleggio di beni necessari per la realizzazione delle

attività del Programma in misura non superiore al 7% del costo totale del progetto;

D) altri costi diretti necessari per la realizzazione delle attività di progetto; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi per il trasporto dei destinatari, materiale di consumo, materiale di promozione e comunicazione, dispositivi di protezione individuale, di sanificazione;

E) costi indiretti, che non sono o non possono essere direttamente connessi all'attuazione del progetto, in quanto riconducibili a spese generali dell'ente beneficiario; rientrano in tale categoria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, forniture di cancelleria, elettricità, riscaldamento, acqua, servizi ausiliari quali la segreteria, il consulente del lavoro, commercialista.

2. Per essere considerati ammissibili, in ogni caso, le spese devono soddisfare i seguenti requisiti:

- coerenza con il progetto e il quadro economico approvati: le spese devono cioè essere riferite ad attività previste nel progetto approvato, essere coerenti con quanto previsto nel quadro economico e non superare gli importi approvati;
- essere comunque sostenute entro la data di trasmissione del rendiconto finale;
- in caso di rimborso a costi reali, essere state effettivamente sostenute ed essere comprovate da documenti giustificativi nel rispetto delle condizioni stabilite;
- derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere di incarico, ordini, ecc.) da cui risultano chiaramente l'oggetto della prestazione o della fornitura ed il relativo importo, ed il riferimento al Programma ammesso a finanziamento, con l'indicazione del CUP;
- non essere oggetto di altri contributi statali, né essere presentate a fini di rendicontazione a valere su altri fondi pubblici;
- essere correttamente registrate in contabilità, conformemente alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
- essere sostenute in conformità alla disciplina nazionale e regionale e rispettare i criteri civilistici e fiscali in tema di contabilità.

3. Sono inammissibili:

- le ammende, le penali e le spese per controversie legali in conseguenza di comportamenti che hanno dato origine a sanzioni

amministrative, in conseguenza di violazioni di impegni contrattuali ed in conseguenza di azioni per la tutela di interessi lesi;

- le spese relative all'acquisto di immobili o beni mobili registrati nonché le spese di manutenzione straordinaria.

Articolo 8

Condizioni di rimborso

1. I costi di personale di cui all'articolo 7, comma 1, lett. A), le indennità di partecipazione previste al medesimo articolo 7, comma 1, lett. B), nonché i costi diretti sostenuti per l'acquisto o la fornitura di servizi o per l'acquisto o il noleggio di beni di cui all'articolo 7 comma 1, lett. C), sostenuti per la realizzazione del Programma, sono rendicontati a costi reali.
2. Gli altri costi diretti, diversi da quelli di personale, dalle indennità e dai costi diretti sostenuti per l'acquisto o la fornitura di servizi o per l'acquisto o il noleggio di beni come individuati al comma 1, nonché i costi indiretti di cui all'articolo 7, comma 1, lett. D), sono riconosciuti sulla base dell'applicazione di un tasso forfettario del 40% calcolato sulla voce "costi diretti per il personale".
3. Le spese sostenute dovranno essere dimostrate mediante la presentazione delle copie delle fatture quietanzate, ex articolo 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, attraverso bonifico bancario o altro strumento comunque idoneo ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari (ricevuta bancaria-Ri.ba.).

Articolo 9

Verifica di ammissibilità delle domande

1. L'istruttoria delle domande sarà articolata nelle seguenti fasi:
 - verifica della ammissibilità della proposta progettuale, sulla base dei requisiti di cui al presente Avviso;
 - valutazione della proposta progettuale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 10.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede alla verifica della conformità, della regolarità e della completezza della domanda di finanziamento e della documentazione trasmessa in allegato alla stessa,

oltre che del rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso. Successivamente provvede alla trasmissione al Comitato di valutazione di cui all'articolo 7 del decreto del 26 maggio 2023 (di seguito "Comitato") delle domande risultate ricevibili.

3. Il Comitato potrà richiedere al RUP di invitare i comuni:
 - a completare o a fornire chiarimenti in ordine alla documentazione presentata;
 - richiedere chiarimenti e integrazioni su elementi della proposta progettuale.

Le integrazioni dovranno essere fornite dal comune entro i termini perentori indicati nella comunicazione.

Articolo 10

Valutazione dei Programmi

1. Il Comitato procede alla valutazione dei Programmi entro sessanta giorni dalla nomina dei suoi componenti.
2. Il Comitato effettua la valutazione dei Programmi, assegnando un punteggio fino a un massimo di 100, sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 - a) qualità, adeguatezza della proposta progettuale e coerenza del Programma rispetto alle finalità del Fondo – fino a 30 punti;
 - b) numero di persone con disabilità residenti nell'area o nelle aree periferiche alle quali si rivolge potenzialmente il Programma – fino a 10 punti;
 - c) carattere innovativo e replicabilità dell'intervento – fino a 20 punti;
 - d) coinvolgimento, anche nella fase progettuale, di enti privati, privilegiando in particolare ai sensi dell'articolo 55 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del predetto codice, con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice, nonché, fino alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104, comma 2, del medesimo codice, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e gli enti religiosi civilmente riconosciuti – fino a 20 punti;

- e) quota di cofinanziamento aggiuntiva rispetto al contributo pubblico richiesto – fino a 10 punti;
 - f) complementarità e sinergie operative con altri interventi di contrasto ai fenomeni di marginalizzazione nelle aree periferiche finanziati con altri fondi pubblici – fino a 10 punti.
3. Sono ammissibili a finanziamento i Programmi che, a seguito della valutazione da parte del Comitato, conseguano una valutazione minima pari a 60 punti.
 4. Al termine delle operazioni di valutazione, con decreto direttoriale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità www.disabilita.governo.it, è approvato l'elenco dei Programmi ammessi a finanziamento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 11

Procedure di avvio e attuazione dei Programmi

1. A seguito dell'ammissione a finanziamento, il comune, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della lista dei Programmi ammessi a finanziamento, è tenuto a sottoscrivere in formato elettronico l'Atto di concessione del contributo.
2. L'inizio e la conclusione delle attività del Programma, salvo proroghe per giustificati e oggettivi motivi, devono essere comunicate, unitamente alla richiesta di erogazione dell'anticipo, al RUP mediante PEC all'indirizzo ufficio.disabilita@pec.governo.it utilizzando la modulistica predefinita allegata al presente Avviso.

Articolo 12

Variazioni delle attività del Programma

1. Il termine finale per la conclusione delle attività del singolo progetto facente parte del Programma è di 18 o 24 mesi, come dichiarato in fase di presentazione del Programma, che decorrono dalla comunicazione dell'avvio delle attività. Eventuali proroghe potranno essere concesse su richiesta del soggetto proponente, dietro invio di una specifica nota illustrativa da parte del comune, entro sessanta giorni dalla data del cronoprogramma non rispettata, in cui siano illustrate le eventuali criticità rilevate, le proposte di aggiornamento del Programma e le motivazioni, nonché l'indicazione del nuovo cronoprogramma, senza oneri aggiuntivi a carico del Dipartimento, fermo restando il limite temporale massimo di 36

mesi dalla data di comunicazione di avvio delle attività. La richiesta di proroga, debitamente motivata, dovrà pervenire al RUP all'indirizzo PEC sopra indicato e, a pena di inammissibilità, non oltre il trentesimo giorno antecedente il termine della chiusura del progetto. Il comune potrà avvalersi di quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Eventuali ulteriori variazioni alle attività progettuali che non alterino le impostazioni e le finalità del Programma valutato e in ogni caso senza ulteriori oneri aggiuntivi per il Dipartimento, dovranno comunque essere preventivamente autorizzate dal Dipartimento a seguito di richiesta motivata dal comune, da far pervenire con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla loro messa in atto, periodo entro il quale il Dipartimento esprimerà il proprio eventuale diniego motivato.
3. Eventuali variazioni al quadro economico, pur nel rispetto delle attività progettuali previste all'intervento valutato, sono ammissibili nel rispetto delle seguenti regole:
 - all'interno della singola macro-voce di spesa indicata nel preventivo, senza previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - entro i limiti del 5% tra macro-voci di spesa differenti dandone comunicazione al Dipartimento; in caso di variazioni superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento;
 - entro i limiti del 5% tra budget dei partner dandone comunicazione al Dipartimenti; in caso di variazioni superiori al 5% previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

Articolo 13

Erogazione del contributo

1. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità dispone il trasferimento del contributo pubblico ai comuni titolari dei Programmi ammessi a finanziamento, secondo le seguenti modalità:
 - a) una quota pari al 70 per cento del contributo assegnato, entro venti giorni dalla richiesta successiva alla stipula dell'atto di concessione del finanziamento. La richiesta di liquidazione del contributo deve essere redatta secondo il Modello 5 e deve essere accompagnata dalla comunicazione di avvio delle attività e dalla dichiarazione di conto corrente dedicato o conto di Tesoreria (Modello 6) nonché dall'atto di individuazione del partenariato, se non già presentato con la domanda di finanziamento;

- b) una quota fino al 30 per cento, entro trenta giorni dalla richiesta successiva all'approvazione della relazione finale di cui all'articolo 14, comma 2.
2. In ogni caso il contributo erogato a saldo non potrà essere superiore al contributo validato all'esito delle verifiche dell'ammissibilità e della congruità dei costi rendicontati.

Articolo 14

Monitoraggio e ipotesi di revoca

1. I comuni titolari di Programma ammesso a finanziamento, al raggiungimento della metà del termine di durata del Programma stesso, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, una relazione per illustrare e documentare analiticamente lo stato di realizzazione del Programma e il progressivo conseguimento dei risultati attesi, nel rispetto della tempistica prevista nel cronoprogramma, nonché i costi sostenuti. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità valuta la relazione e fornisce consulenza e indicazioni di supporto ai comuni ai fini della regolare e tempestiva realizzazione del Programma.
2. All'atto della richiesta di erogazione della rata di cui all'articolo 13 comma 1, lettera b), il comune beneficiario presenta al Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità una relazione finale del Programma ultimato. La relazione finale riepiloga le diverse fasi di realizzazione del Programma ed è corredata da idonea documentazione in grado di consentire la verifica in ordine al conseguimento dei risultati attesi. La relazione finale contiene, altresì, la rendicontazione dei costi sostenuti, nonché, ove previsto, il rapporto contenente gli esiti della valutazione di impatto sociale. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità approva la relazione finale previa verifica dell'ammissibilità e della congruità dei costi rendicontati. La relazione finale del Programma successivamente all'approvazione è pubblicata, per estratto, sul sito istituzionale del Ministro per le disabilità, anche al fine di favorire la replicabilità del Programma e il trasferimento di modelli e buone pratiche a beneficio di altre Amministrazioni.
3. Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità procede alla revoca totale o parziale del finanziamento concesso al

comune e alla richiesta di restituzione delle somme già erogate ai sensi dell'articolo 13, nel caso di:

- mancata realizzazione del Programma nel termine finale indicato dal cronoprogramma ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera a), n. 4, eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 12;
- accertamento di un utilizzo delle risorse erogate non conforme all'articolo 1, comma 362, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al decreto del 26 maggio 2023 o al presente Avviso pubblico;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario in fase di presentazione della domanda e di richiesta di erogazione.

Articolo 15

Obblighi dei soggetti proponenti e del partenariato

1. Il comune proponente:

- è l'unico interlocutore dal Dipartimento;
- assicura l'efficace coordinamento del partenariato in relazione ai flussi informativi e a tutti gli adempimenti amministrativi e finanziari connessi alla corretta realizzazione del Programma;
- raccoglie dai partner tutte le informazioni e la documentazione relativa alla realizzazione del Programma ai fini della rendicontazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi realizzati e altresì per rispondere ad eventuali richieste provenienti dal Dipartimento;
- presenta la rendicontazione e le richieste di liquidazione del contributo pubblico nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti dall'Avviso;
- riceve i contributi dal Dipartimento e li eroga tempestivamente ai partner in coerenza con il budget e in base alle spese rendicontate e validate;
- dichiara che la spesa rendicontata sia legittima e regolare, nonché conforme al diritto applicabile attivando proprie procedure di controllo interno sulle spese prodotte, in modo da ridurre al minimo l'eventualità di presentare spese non conformi al diritto applicabile ed assicurare una rendicontazione corretta e dettagliata delle spese sostenute.

2. Il comune proponente e i partner sono tenuti a:

- utilizzare, per tutte le attività di comunicazione e promozione, l'emblema della Repubblica con la dicitura "Progetto realizzato con il

contributo della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per le disabilità” sulla documentazione informativa, comprese eventuali pubblicazioni nei siti internet;

- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l’attività di controllo;
- utilizzare il contributo per le finalità in ordine alle quali è stato concesso, pena la revoca dello stesso;
- comunicare tempestivamente al RUP ogni variazione secondo quanto previsto all’articolo 12, inclusa l’eventuale rinuncia al finanziamento;
- fornire le informazioni relative all’avanzamento procedurale, fisico e finanziario degli interventi, nonché ogni altra informazione utile al monitoraggio e alla valutazione degli esiti del Programma e/o a partecipare a iniziative di valutazione realizzate dal Dipartimento o da altri soggetti da essa incaricati per raccogliere e analizzare i dati a scopo conoscitivo e scientifico.

Articolo 16

Privacy e norme di rinvio

1. Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali (GDPR - General Data Protection Regulation) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per l’espletamento delle attività amministrative relative al presente Avviso, con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il trattamento è effettuato con l’ausilio di procedure informatizzate, anche per eventuali comunicazioni a terzi. I dati saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
2. Il conferimento dei dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del D.P.C.M. 25 maggio 2018, è individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità per l’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali.

4. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (RPD) sono disponibili sui siti istituzionali: <http://www.governo.it/privacy-policy>.
5. I dati forniti dai soggetti proponenti sono acquisiti dall'ente che cura la presente procedura in qualità di responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679, per le finalità di espletamento delle attività del presente Avviso.
6. L'interessato in ogni momento potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendo le relative istanze alla "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità", attraverso l'indirizzo e-mail disponibile sul sito istituzionale <http://disabilita.governo.it/it/lufficio/>.
7. L'invio della domanda di ammissione al finanziamento presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati personali e la piena e incondizionata accettazione delle disposizioni del presente Avviso.

Articolo 17

Modalità di invio dei quesiti

1. I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica certificata all'indirizzo: ufficio.disabilita@pec.governo.it non oltre dieci giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione dei progetti, indicando nella voce "oggetto" l'articolo o gli articoli dell'Avviso sul quale si intende avere informazioni.
2. Le risposte a quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità www.disabilita.governo.it nell'apposita sezione "Bandi e Avvisi".

Articolo 18

Clausole finali

1. Il responsabile del procedimento è il cons. Antonio Maria Caponetto, Capo del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità.
2. La presentazione di una domanda di finanziamento a valere sul presente Avviso comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.

Il Capo Dipartimento

Cons. Antonio Maria Caponetto